

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Nell'ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei **voucher** ed una specifica disciplina sanzionatoria.

\* \* \*

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce anzitutto che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni".

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma - riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti - richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) il giorno di inizio della prestazione;
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

- per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3

giorni.

Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS (v. M.L. nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, **inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro**, all'indirizzo di posta elettronica creato appositamente ed indicato in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D. Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare.